



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 35/17 del 15.11.17

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO (ANNO UNO) DI N. 3 ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETÀ DELL'A.T.E.R.P. DI COSENZA - IMMOBILI UBICATI ALLA VIA LAVINUIM N. 25 DI QUESTO COMUNE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica che sono concesse in affitto a persone singole o famiglie in condizione disagiata;
- che l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono disciplinati dalla Legge Regionale 25 novembre 1996, n°32, pubblicata in Bollettino Ufficiale 26 novembre 1996, n° 134;
- che in base all'art. 13 Capo II della predetta Legge, all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente;
- che il Comune di Santa Maria del Cedro al momento non ha una graduatoria in atto ma sta predisponendo tutti gli atti per indire il bando di gara;
- che tuttavia il Comune in base all'art. 16 della Legge predetta provvede all'attribuzione in via provvisoria, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato e/o documentate;
- che a seguito di apposite ordinanze sindacali n. 2 alloggi sono stati assegnati ai nuclei familiari così composti:
 - 1) ORDINANZA SINDACALE n. 10 del 4 agosto 2012 si è proceduto alla requisizione temporanea dell'alloggio di proprietà dell'A.T.E.R.P. di COSENZA - SITO IN VIA LAVINIUM N. 25 ubicata al piano terra lato ovest, Pos. 19839 per essere utilizzata provvisoriamente dalla sig.ra *omissis*..
 - 2) ORDINANZA N. 06 DEL 23 APRILE 2016 si è proceduto alla REQUISIZIONE TEMPORANEA E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELL'ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ DELL'A.T.E.R.P. DI COSENZA - SITO IN VIA LAVINUIM N. 25 DI QUESTO COMUNE, PIANO SECONDO , INTERNO 9, POS 15830 per essere utilizzata

provvisoriamente dal nucleo familiare così composto:

omissis..

- che in seguito ai dovuti accertamenti è emerso che L'ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ DELL'A.T.E.R.P. DI COSENZA - SITO IN VIA LAVINUIM N. 25 DI QUESTO COMUNE, POSTO AL PIANO PRIMO è OCCUPATO DAL nucleo familiare così composto:
 - *omissis..*
- che un altro immobile è libero poiché rilasciato dagli eredi *omissis* e precisamente quello posto al piano secondo;
- Che questo ente, nelle more dell'espletamento del bando di gara, in ossequio alla normativa di riferimento e per un periodo di tempo limitato stabilito (anno uno), intende adottare, anche al fine di scongiurare che gli attuali occupanti, persone indigenti, non “trovino nuova allocazione abitativa unitamente ai rispettivi nuclei familiari”, ordinanza con la quale assegnare in via provvisoria gli immobili di proprietà dell'ATERP ad oggi non assegnati tramite bando ovvero:
 1. ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ DELL'A.T.E.R.P. DI COSENZA - SITO IN VIA LAVINUIM N. 25 DI QUESTO COMUNE, piano terra lato ovest, Pos. 19839 già assegnato provvisoriamente con ORDINANZA SINDACALE n. 10 del 4 agosto 2012 alla sig.ra *omissis..*
 2. ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ DELL'A.T.E.R.P. DI COSENZA - SITO IN VIA LAVINUIM N. 25 DI QUESTO COMUNE, PIANO SECONDO, INTERNO 9, POS 15830 già assegnato provvisoriamente con ORDINANZA N. 06 DEL 23 APRILE 2016 al nucleo familiare così composto:
 - *Omissis...*
 3. ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ DELL'A.T.E.R.P. DI COSENZA - SITO IN VIA LAVINUIM N. 25 DI QUESTO COMUNE, PIANO PRIMO , INTERNO ad oggi occupato dal NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DALLA SIG.RA *omissis...*

Considerato che questo ufficio ha contezza delle citate occupazioni per aver ispezionato lo stato dei luoghi;

Che si rinvergono in favore degli assegnatari le condizioni previste dalla legislazione vigente in materia che attribuiscono all'ente la possibilità di attribuire in via provvisoria gli immobili di proprietà dell'A.T.E.R.P. di Cosenza ;

Visti gli accertamenti eseguiti dagli uffici competenti che attestano una situazione di “ indigenza” a carico degli assegnatari oltre che di disagio sociale (la *omissis* per esempio è ora madre di 4 figli, mentre la Signora *omissis* è gravemente ammalata) ;

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare un provvedimento di carattere straordinario anche al fine “ di regolamentare” le occupazioni in essere , essendo tra l'altro le precedenti ordinanze scadute , restando sempre a carico degli assegnatari l'obbligo di rispettare la normativa nazionale e regionale in materia ;

CONSIDERATO che il “DIRITTO ALL’ABITAZIONE” va annoverato tra i “beni primari collegati alla personalità” che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona (tutelati dall’art. 2 della Costituzione – sul punto si veda sentenza della Corte di Appello di Roma seconda sezione penale sentenza n. 35580);

VISTO l’art. 1 della Legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all’art. 1 stabilisce : “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, incoerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.”

CONSIDERATO che, per casi analoghi l’Istituto Case Popolari (**A.T.E.R.P**) ha precisato che ai sensi delle normative vigenti, il Sindaco ha la facoltà di requisire un alloggio di edilizia residenziale pubblica, per un periodo limitato, da assegnare ad un nucleo familiare per urgenti e improrogabili necessità;

TENUTO conto che tra gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica **A.T.E.R.P. DI COSENZA**, costruiti in Santa Maria del Cedro (CS), risultano disponibili:

ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ DELL’A.T.E.R.P. DI COSENZA - SITO IN VIA LAVINUIM N. 25 DI QUESTO COMUNE, piano terra lato ovest, Pos. 19839 già assegnato provvisoriamente con ORDINANZA SINDACALE n. 10 del 4 agosto 2012 alla sig.ra *omissis*...

ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ DELL’A.T.E.R.P. DI COSENZA - SITO IN VIA LAVINUIM N. 25 DI QUESTO COMUNE, PIANO SECONDO, INTERNO 9, POS 15830 già assegnato provvisoriamente con ORDINANZA N. 06 DEL 23 APRILE 2016 al nucleo familiare così composto:

- *omissis*....

ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ DELL’A.T.E.R.P. DI COSENZA - SITO IN VIA LAVINUIM N. 25 DI QUESTO COMUNE, PIANO PRIMO INTERNO ad oggi occupato dal NUCLEO FAMILIARE COMPOSTA DALLA SIG.RA *omissis*...;

VISTI gli atti di ufficio ;

Vista la contingibilità ed urgenza di reperire idonea sistemazione abitativa a favore dei nuclei familiari così composti (o meglio di continuare a garantire “ una sistemazione”) ;

l. omissis

RISCONTRATO che sussistono ragioni sufficientemente valide per le quali si possa disporre con carattere di indifferibilità ed urgenza, all’assegnazione in via provvisoria, nelle more della predisposizione di un nuovo bando di assegnazione e di determinare le condizioni per il superamento del grave stato di necessità, alle famiglie così composte:

l. omissis

VISTA la vigente normativa che regola la materia;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

ORDINA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento, l'**assegnazione** temporanea, degli immobili sopra citati, per un periodo massimo di anni 1, decorrenti da oggi 15.11.17 per destinarli all'indifferibile necessità ai nuclei familiari così composti:

1. *omissis...*

di fare carico ai soggetti sopra indicati di provvedere al pagamento, previa voltura se ancora non eseguita di tutti gli oneri connessi all'affidamento dell'immobile (ad esempio, pagamento energia elettrica, acqua e tasse varie, oltre che al canone di locazione nei confronti dell'A.T.E.R.P., per come previsto dalla legislazione in materia) ;

di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'A.T.E.R.P. DI COSENZA per i conseguenti adempimenti di competenza, e trasmessa al Signor Prefetto di Cosenza per doverosa conoscenza con invito per l'A.T.E.R.P. di richiedere il pagamento del canone direttamente ai soggetti assegnatari);

di dare atto che tale assegnazione è provvisoria e non costituisce alcun titolo per eventuali assegnazioni future dell'alloggio suddetto né titolo di preferenza in graduatoria;

di notificare la presente Ordinanza ai nuclei familiari più volte citati.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio senza indicazione dei nominativi dei soggetti interessati nel rispetto delle norme che tutelano la privacy.

Il documento integrale resterà depositato agli atti d'Ufficio ed è dichiarato riservato e disponibile per i soli interessati.

IL SINDACO
Avv. Ugo VETERE
F.to all'originale